



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 659 del 2015, proposto da Germanwings Gmbh, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Vitale, Alessandro Biamonte, ed Alfredo Iadanza Lanzaro, con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano, via Crema, 15;

contro

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale *ope legis* domicilia in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti di

ENAC - Ente nazionale aviazione civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale *ope legis* domicilia in Milano, via Freguglia, 1;

Assoclearance – Associazione italiana gestione *clearance* e *slots*, in persona

del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine Morrone e Filippo Di Peio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Katia Zulberti in Milano, via Agnello, 12;

Alitalia – CAI Compagnia aerea italiana spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Pierallini e Caterina Pesci, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, in Milano, piazza Castello, 26; Alitalia – SAI Società aerea italiana spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Nino Paolantonio, e Paolo Zioti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Napoli in Milano, via Dante 16;

Meridiana Fly spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Romolo Persiani ed Antonio Rizzo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Claudio Bonora, in Milano, piazzetta Giordano, 4;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Swiss International Airlines ltd, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Iadanza Lanzaro, Salvatore Vitale, ed Alessandro Biamonte, con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano, via Crema, 15;

per l'annullamento

del DM 1 ottobre 2014, n. 395, recante modifiche al decreto 3 marzo 2000, n. 15, concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e successive modifiche ed integrazioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti, di ENAC, di Assoclearance, di Alitalia – CAI spa, di Alitalia – SAI spa e di Meridiana Fly spa, nonché l'atto di intervento di Swiss International Airlines ltd;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto:

- necessario, ai fini del decidere, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri vettori aerei la cui posizione potesse risultare compromessa dall'annullamento dell'impugnato DM 395/2014, autorizzando, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, cpa, parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito internet di ENAC, da richiedere nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione di parte se antecedente, della presente ordinanza, e con termine perentorio di quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione, per il deposito della prova della effettuazione della integrazione del contraddittorio;

- di disporre che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAC, nel caso di richiesta di parte ricorrente, procedano alla pubblicazione e non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva del presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

- necessario, ai fini del decidere, disporre che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAC producano documentati chiarimenti in ordine alla notifica alla Commissione Europea del DM impugnato (di cui alla comunicazione, apparsa sulla GUCE C183 del 4 giugno 2015, recante *Notifica, da parte dell'Italia, di applicazione dell'art. 19 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del*

Consiglio per quanto riguarda le norme di ripartizione del traffico negli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio), ed in ordine alle conseguenze determinate da tale notifica; a corredo della relazione esplicativa dei chiarimenti dovrà essere allegata copia di tutto il carteggio intercorso, ed in particolare quanto meno copia della nota di notifica alla Commissione Europea e dei suoi allegati, nonché di eventuali note di risposta o provvedimenti al riguardo della Commissione Europea;

- opportuno assegnare a tali Amministrazioni termine di sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione di parte se antecedente, della presente ordinanza, per l'effettuazione di tali adempimenti;
- mandare alla Segreteria perché provveda, oltre alle comunicazioni di rito, alla trasmissione della presente ordinanza direttamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ad ENAC;
- di rinviare all'udienza pubblica del 25 maggio 2016 per il prosieguo della trattazione del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III):

a) autorizza parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione; b) dispone il compimento degli adempimenti istruttori di cui in motivazione, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione; c) manda alla Segreteria perché provveda, oltre alle comunicazioni di rito, alla trasmissione della presente ordinanza direttamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ad ENAC; d) rinvia all'udienza pubblica del 25 maggio 2016 per il prosieguo del giudizio.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Di Mario, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario

Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)